

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 7 aprile 2009 per le quali il Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (CE), Via Nazionale Appia n. 81 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03-R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01-R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS3 13-02-R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04-R2009 par. 2.2 (metodo di riferimento)
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-1 1-R2006
Ceneri	OIV MA- AS2-04-R2009
Cloruri	OIV MA- AS321-02- R2009
Estratto secco ridotto (da calcolo)	OIV MA-AS2-03-R2009, par. 4 (metodo densitometrico) + OIV MA-AS311-01-R2009, par. 3.1
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03-R2009, par. 4 (metodo densitometrico)
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01-R2009, par. 4 (picnometria)
Metanolo	OIV MA-AS3 12-03-R2009
Saccarosio	OIV MA-AS311-04-(TLC) R2009
Solfati	OIV MA-AS321-05-R2009, par. 2
Sostanze fenoliche totali	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met. XXXV
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01-R2009, par. 4-A (picnometria)
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01-R2009, par. 3.1

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04335

DECRETO 20 marzo 2012.

Modifica al decreto 7 aprile 2009 relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Marino S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le

caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 7 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2009, con il quale al laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 13 marzo 2012, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 7 aprile 2009;

